

CAMERA DEI DEPUTATIN. 4015
—**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANDÒ, ALBERINI, AMODEO*Presentata il 22 marzo 1983*

Modifica dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, concernente l'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il « Fondo assistenza, previdenza e premi per il personale dell'Arma dei carabinieri », cui è stata riconosciuta la personalità giuridica con il decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1964, n. 109, gestisce tutti gli spacci militari funzionanti presso l'Arma dei carabinieri. Tali organismi, situati all'interno dei comprensori militari, costituiscono una forma di assistenza diretta in quanto consentono al personale dell'Arma che per motivi di servizio è obbligato a permanere in caserma, di effettuare, sul posto, acquisti di generi di prima necessità a prezzi convenienti.

L'ente, che ha sede presso il comando generale dell'Arma dei carabinieri, a norma

dello statuto, approvato con il citato decreto del Presidente della Repubblica, che ne regola l'attività, redige bilanci soggetti all'approvazione del Ministro della difesa.

L'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e successive modificazioni, dispone, peraltro, che « non è considerata attività commerciale la gestione, da parte delle amministrazioni militari e dei corpi di polizia, di spacci e mense riservate esclusivamente al personale dipendente ».

Premesso quanto sopra e considerato che gli spacci gestiti dal « Fondo » hanno le stesse finalità degli analoghi organismi gestiti direttamente dalle Amministrazioni

militari, si ritiene necessario interpretare l'articolo 4, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 nel senso di considerare esplicitamente anche la gestione degli spacci dell'Arma dei carabinieri « attività non commerciale ». Con tale interpretazione autentica del nominato decreto si tratta evidentemente di porre sullo stesso piano attività dirette alle medesime finalità.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'ultimo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, deve essere interpretato nel senso che sono considerate attività non commerciali le mense e gli spacci riservati esclusivamente al personale dipendente delle amministrazioni militari e di polizia anche se la loro gestione è esercitata attraverso i rispettivi fondi di assistenza e previdenza.